Azienda Sanitaria Locale Pescara

Repertorio n. 1296/25 del 17/10/2025



Rep.n. del
 Delibera n. 1085 del 30.07.2025.
Addendum "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN
 EMERGENZA URGENZA "118" DELLE Po.T.E.S. DELLA ASL DI PESCARA".
Po.T.E.S. di Pescara Nord h.24- Lotto n.6.
Il Dott. Vero Michitelli, in rappresentanza dell'Amministrazione
Committente Azienda Sanitaria Locale di Pescara (codice fiscale
01397530682), nel contesto del presente atto indicato per brevità come
 "Amministrazione", e Monica Cicconetti,
 qualità di Governatore della Fraternità di Misericordia di Pescara, (di
 seguito Fornitore) con sede a Pescara (PE), in Strada delle Fornaci n.2,
 convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Norme regolatrici
1. L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato
dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme,
 condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne
 parte integrante:
- capitolato tecnico;
- offerta tecnica;
- verbale di procedura di gara, con relativi allegati offerta
economica;

 Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per
 integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante
 del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
 2. dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (applicabile "ratione
temporis");
3. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive
disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui
rapporti in corso;
4. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche
comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti
 di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai
 precedenti punti;
5. da quanto stabilito nella convenzione rep.1051/25 del 01.09.2025 che si
 dà come integralmente riportato.
ART. 2 – Oggetto dell'Addendum contrattuale
1. Il presente addendum ha per oggetto il soccorso sanitario in emergenza
urgenza "118" delle Po.t.e.s. della Asi di Pescara.
 2. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
 presente addendum e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo
 e completo svolgimento dell'incarico del succitato appalto.
 ART. 3 – Rimborso spese
 1. Il presente articolo annulla e sostituisce l'art.9 della convenzione
 rep.1051/25 del 01.09.2025.

2. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'OdV avrà
 diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La
 somma corrisposta a titolo di rimborso spese per il Servizio di Emergenza
 Territoriale 118 (postazione Fissa) non potrà comunque superare l'importo
 annuale onnicomprensivo di € 266.000,00, per una disponibilità h.24,00.
 Le eventuali spese eccedenti il massimale annuo di spesa specificato al
 precedente capoverso non potranno essere rimborsate in nessun caso e ad
alcun titolo e, pertanto, sono considerate inesigibili. Ai fini del
 riconoscimento delle spettanze, la ASL di Pescara provvederà, con cadenza
mensile, a corrispondere all'OdV, a titolo di acconto, un importo pari all'80%
 di un dodicesimo del tetto di spesa massimo annuo indicato al comma 1 del
 presente articolo. A tal fine, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di riferimento, l'OdV emetterà la fattura elettronica per l'importo di cui al
precedente comma, riportando il numero dell'ordinativo NSO emesso dalla
ASL.
 (Ad esempio, ipotizzando un massimale di spesa annuo di € 120.000,00, la
ASL di Pescara corrisponderà mensilmente, a titolo di acconto e previa
emissione di fattura da parte dell'OdV, € 8.000,00, pari all'80% di €
 10.000,00, ovvero di un dodicesimo del massimale di spesa annuo).
Le fatture di acconto saranno liquidate e pagate previa attestazione di
 massima, da parte della Struttura SUEM 118, dell'effettivo svolgimento
dell'attività da parte dell'OdV nel mese di riferimento, con riserva di
 recupero delle somme corrisposte e non dovute che dovessero
 eventualmente emergere in sede di verifica della qualità e della quantità dei

servizi resi, ovvero di verifica della documentazione amministrativo-	
contabile presentata in sede di rendicontazione.	
Con cadenza trimestrale, l'OdV dovrà far pervenire, entro 30 giorni dalla fine	
di ciascun trimestre, apposito Rendiconto delle spese effettivamente	
sostenute nel corso del periodo di riferimento, sottoscritto dal Legale	
Rappresentante, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal	
 Regolamento aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n.504	
del 04.04.2025 secondo il modello a quest'ultimo allegato.	
Ai fini della quantificazione delle spese riconoscibili e rimborsabili a titolo di	
conguaglio, a garanzia del rispetto del massimale di spesa previsto e a tutela	
della continuità nell'erogazione del servizio, il massimale annuo di spesa,	
 come quantificato al comma 1 del presente articolo, è frazionato in	
trimestri, con una oscillabilità non superiore al 10% del massimale	
trimestralizzato. Ne consegue che il riconoscimento di una spesa effettiva	
trimestrale complessiva superiore del 10% rispetto al massimale	
trimestralizzato in un determinato periodo, dovrà essere recuperato con una	
minore spesa effettiva in uno dei trimestri successivi, fermo restando il	
massimale annuo stabilito al comma 1 del presente articolo che non potrà	
 mai essere superato. (Riprendendo l'esempio di cui sopra, il massimale di	
spesa trimestralizzato è pari ad € 30.000,00. Nel I trimestre, ad esempio,	
 potranno essere riconosciute e rimborsate spese fino ad un massimo di €	
33.000,00, ovvero il massimale trimestralizzato incrementato dell'oscillabilità	
del 10%. Qualsiasi spesa ulteriore ad € 33.000,00 non potrà essere	
riconosciuta e rimborsata. Inoltre, considerato che nell'arco di ciascun anno	
non potranno essere rimborsate spese per importi complessivamente	

	superiori ad € 120.000,00, l'eccedenza di € 3.000,00, rendicontata nel l
	trimestre, dovrà essere necessariamente recuperata nei trimestri successivi).
	Ne consegue che il meccanismo dell'oscillabilità del 10%, applicato al fine di
	riequilibrare gli effetti conseguenti alla fisiologica variabilità della domanda
	nel corso di un'annualità, in nessun caso dovrà pregiudicare la corretta
	esecuzione del servizio da parte dell'OdV per tutta la durata della
	convenzione, né comportare l'erosione anticipata del massimale di spesa
	preventivamente stabilito. Una volta acquisito il rendiconto, completo di
	tutta la documentazione prevista nel sopra citato regolamento, verrà avviato
	il procedimento di verifica:
	- della quantità e della qualità dei servizi resi, da parte del Servizio SUEM
10 10	118 dell'Azienda;
	- della documentazione amministrativo-contabile presentata in sede di
	rendicontazione, da parte della Direzione Amministrativa dei PP.OO.
	Le spese rendicontate nel trimestre che superino il massimale
	trimestralizzato, eventualmente aumentato dell'oscillabilità del 10%, non
	sono riconoscibili né rimborsabili.
	L'approvazione del rendiconto e la quantificazione dell'importo rimborsabile
	avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di
	rimborso, completa di tutta la documentazione prevista.
	Tale attività consentirà di determinare, previa decurtazione delle somme già
	liquidate in acconto, la somma dovuta a conguaglio per il trimestre di
	riferimento.

	Il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di presentazione della	
	documentazione amministrativo-contabile completa. La mancanza anche di	
	un solo documento comporterà la sospensione del suddetto termine.	
	Una volta approvato il rendiconto e quantificata la somma rimborsabile a	
	conguaglio, l'OdV potrà emettere la fattura elettronica.	
	ART. 4- Rinvio a norme di diritto vigente	
	Per tutto quanto non contemplato nel presente addendum contrattuale, si	
	fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
***	Per la S.A. – ASL di Pescara:	
	Dott. Vero Michitelli	
	Per il Fornitore – Fraternità di Misericordia Pescara ODV:	
	Monica Cicconetti (firma digitale).	
	Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile,	
	dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente	
	contratto e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto	
	con le relative clausole.	
	Il Fornitore dichiara altresì di accettare e approvare specificamente le	
	clausole e condizioni di seguito elencate:	
***	artt. 1, 2, 3, 4.	
	Per il Fornitore – Fraternità di Misericordia Pescara ODV:	
	Monica Cicconetti Cicconetti Monica (firma digitale).	
	Striale Cartificato: 4478091 Valido dal 30/04/2025 al 30/04/2028 IntoCarnere Duellfied Electronic Signature CA	